

L'anno 2012 il giorno 13 del mese di Aprile in Bari presso la sede della Confindustria Bari e BAT

tra

l'ANCE Bari e BAT – rappresentata dal Suo Presidente Ing. Domenico De Bartolomeo e dai Vice Presidenti Arch. Giuseppe Fragasso, Ing. Nicola Bonerba, Dott. Francesco De Fazio, Geom. Lorenzo De Santis, Ing. Salvatore Matarrese, Arch. Cosma Damiano Santoro, e dai componenti il consiglio direttivo, con l'assistenza del Direttore Dott. Ugo Stefanelli e dei sigg. Giuseppe Bisceglie e Pasquale Valente

e

la **FENEAL UIL** rappresentata dal Segretario responsabile sig. Salvatore Bevilacqua e dai componenti la segreteria sigg. Giovanni Cordasco, Francesco Pappolla, Vincenzo Tarallo, Saverio Loiudice e Domenico Benedetti;  
la **FILCA CISL** rappresentata dal Segretario generale sig. Tommaso Contaldo e dai componenti la segreteria sigg. Antonio Delle Noci, Vincenzo Tursi, Gianmarco Passiatore, Silvio Gulli, Francesca Porcelluzzi, Antonia Sinisi, Simona Bruni e Luigi Sideri;  
la **FILLEA CGIL** rappresentata dai Segretari generali sigg. Silvano Penna e Giovanni Massaro e dai componenti la segreteria sigg. Saverio Fraccalvieri, Ignazio Savino e Angela Prisciantelelli.

A seguito di richiesta avanzata dalle OO.SS.LL. su costituite con nota ricevuta del 23 maggio 2011 viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo al Ccnl 19 aprile 2010 da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

In conformità a quanto disposto dal 1° comma dell'art.38 del ccnl 19 aprile 2010 il presente contratto integrativo si applica alle stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo e più specificatamente per i seguenti comuni:

Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi, Valenzano.

Premesso che:

nell'attuale situazione di pesante crisi economica e finanziaria del Paese, che ha colpito con particolare gravità il settore delle costruzioni, le parti intendono esprimere la loro fiducia sul futuro del settore e l'impegno a favore di una pronta ripresa produttiva che, per la sua funzione anticiclica, è di stimolo all'attività di numerosi comparti industriali collegati e di sostegno all'occupazione.

**Il settore necessita di questo riconoscimento da parte delle istituzioni per il fondamentale ruolo esercitato nei processi di sviluppo del territorio per i tanti settori collegati. Allo stesso tempo le parti, consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale si colloca in una fase storica di profonda crisi del comparto delle costruzioni che comporta da tre anni una preoccupante e drastica caduta dei livelli occupazionali e che tale situazione rischia di compromettere il sistema ed il patrimonio rappresentato dalla bilateralità del settore, si impegnano a rafforzare sul territorio il rilancio della funzione degli enti bilaterali a tutela e difesa della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, ruolo oggi più che mai diventato insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano**

**essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro trasparente e sicuro contrastando la presenza di operatori anomali.**

In considerazione di queste potenzialità le parti concordano sulla necessità di promuovere concrete azioni intese a

- consentire un pronto avvio delle importanti opere infrastrutturali previste dalla Delibera CIPE del 30 settembre 2011;
- sollecitare le Amministrazioni comunali a porre in atto quanto necessario per la realizzazione delle opere comprese nei Piani triennali di OO.PP.;
- stimolare le Amministrazioni comunali a realizzare piani integrati di riqualificazione del territorio tramite il partenariato pubblico e privato, cogliendo le opportunità dell'housing sociale, della sostenibilità edilizia e della valorizzazione del patrimonio pubblico;
- sollecitare il sistema bancario a sostenere adeguatamente le iniziative costruttive delle imprese, **essendo questo un punto di assoluto rilievo e di vitale importanza per il settore, in quanto le banche, sia locali che nazionali, devono dare più credito al comparto edile per consentire almeno gli attuali livelli di finanziamento.**

Le parti inoltre riconfermano la volontà e l'impegno a promuovere la qualità delle condizioni di lavoro per difendere e garantire la sicurezza nei cantieri e in tal senso:

- intervengono presso le diverse stazioni appaltanti per ottenere la più ampia diffusione e adozione di protocolli in materia di sicurezza sul lavoro che ripercorrono e perfezionano l'esperienza in atto con il "Protocollo d'intesa per la regolarità, la sicurezza, l'occupazione e la formazione nell'ambito del cantiere inerente l'iniziativa PIRP Japigia;
- realizzeranno unitamente al CPT Puglia Centrale la promozione di azioni di studio e di ricerca sui fattori di rischio - anche con la collaborazione di Università, centri di ricerca e INAIL - la raccolta e la diffusione di informazioni, banche dati, buone prassi, norme tecniche ed in generale conoscenze in materia di rischi e danni peculiari del settore edile;
- ricercheranno collaborazioni a livello regionale e provinciale per l'attuazione di campagne di comunicazione e informazione per la sicurezza sul lavoro;
- favoriranno l'applicazione da parte delle imprese dei sistemi di gestione della sicurezza (SGSL) previste all'art. 30 del decreto legislativo 81/08 che assegna un ruolo di estrema importanza agli organismi paritetici per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale della sicurezza edilizia;
- **si impegnano a definire entro il prossimo mese di giugno una specifica regolamentazione di incentivazione, attraverso una riduzione dei contributi per gli enti paritetici, per quelle imprese che danno applicazione alle diverse disposizioni di legge e contratto in materia di sicurezza sul lavoro. Le parti ritengono prioritario contrastare il lavoro nero o irregolare adottando, nel rispetto delle norme di legge e di accordi nazionali in materia, l'obbligo dell'adozione del Durc e della congruità anche ai lavori privati, garantendo l'effettiva qualità delle imprese che accedono al settore attraverso la cosiddetta patente a punti secondo le previsioni al D. Lgs 81/08, adottando contrattualmente il progetto "Pandora" dandogli la massima diffusione possibile, attraverso accordi con i Comuni e/o enti appaltanti.**

**Le parti intendono rilanciare il ruolo degli Rlst per garantire la sicurezza nei cantieri edili e pertanto si danno atto della utilità di incontri con l'intero sistema datoriale e sulle modalità per rendere unico il sistema degli Rlst considerando il cantiere allo stesso modo indipendentemente dal sistema bilaterale a cui si aderisce.**

Relativamente al "Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art. 87" sottoscritto a livello nazionale le parti terranno specifici incontri per esaminare gli aspetti di possibile armonizzazione con il Verbale di accordo tra le stesse parti sottoscritto il 5 ottobre 2006.

Al fine di favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro, contrastare il calo occupazionale registrato a livello locale nel settore delle costruzioni, derivante dall'attuale crisi economica, fronteggiare il lavoro sommerso, il caporalato, l'intermediazione passiva di manodopera è stato deciso che il Formedil Bari partecipi alla fase di sperimentazione relativa all'avvio della Borsa Lavoro Edile Nazionale Italia.

Le parti ribadiscono l'importanza che riveste l'adozione degli indici di congruità della incidenza del costo della manodopera sul valore dell'opera come strumento di contrasto al lavoro nero o irregolare ed in tal senso confermano la partecipazione della Cassa Edile della Provincia di Bari alla fase di sperimentazione in atto.

Al fine di proseguire le azioni a sostegno del mercato del lavoro le parti si attiveranno per il reperimento delle risorse per corsi da effettuarsi presso il Formedil Bari anche per disoccupati e per cassaintegrati,

attraverso finanziamenti statali, regionali ed europei nonché con il rientro nel settore delle risorse di Fondimpresa, a tal fine avviando le opportune azioni a livello nazionale.

Infine le parti si danno atto della necessità di ricercare ed adottare tutte le sinergie possibili tra gli Enti paritetici di settore per contrastare gli effetti della crisi sugli stessi e per creare le condizioni affinché il sistema della bilateralità diventi sempre più strumento di rafforzamento e sviluppo del settore.

Le parti si impegnano a esaminare l'andamento delle singole gestioni degli Enti Paritetici in relazione sia alla percentuale della contribuzione, che all'andamento complessivo del monte salari, che alle attività che per statuto e per CCNL gli enti stessi sono chiamati a svolgere, anche tenendo conto delle eventuali fonti di finanziamento aggiuntive a quelle stabilite dalla contrattazione.

Ad esito dell'esame, che dovrà concludersi in tempi tali da consentire che le decisioni conseguenti divengano operative con l'esercizio 2012/2013, le parti procederanno, senza oneri aggiuntivi, alle opportune rimodulazioni delle aliquote contributive.

\*\*\*\*\*

Gli artt. 6, 9, 10, 11 del Contratto collettivo Provinciale del 29 Gennaio 2007 vengono sostituiti come segue.

#### **Elemento Variabile della Retribuzione - EVR**

Viene istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dal CCNL 19 aprile 2010 articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 e di quanto stabilito con il presente accordo.

L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti concordano che l'importo dell'EVR è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto nazionale e territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.

Inoltre, le parti, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il premio è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando la onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati e oraria per gli operai.

Agli operai l'EVR viene corrisposto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese.

Nell'ambito del raffronto di cui ....., ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei parametri sotto riportati pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nella ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei su detti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nella ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Non si darà luogo alla erogazione dell'EVR sia nel caso in cui nessuno dei parametri risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Fermi gli indicatori previsti dal C.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore il numero delle imprese attive iscritte alla Casa Edile della Provincia di Bari.

La misura dell'EVR, i cui importi massimi sono riportati nella tabella allegata, è fissata dal 1° aprile 2012 nel 3% e dal 1 gennaio 2013 nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

- 1) numero lavoratori iscritti per esercizio finanziario in cassa Edile: 25 %
- 2) monte salari denunciato per per esercizio finanziario in Cassa Edile: 30 %
- 3) ore denunciate per esercizio finanziario in cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 20 %
- 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%
- 5) numero imprese iscritte per esercizio finanziario alla Cassa Edile della Provincia di Bari: 20%

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti da tenersi entro il mese di gennaio dell'anno di erogazione, secondo i criteri e con le modalità individuate dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

Determinata la percentuale a livello territoriale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Bari, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;

- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle Dichiarazioni Annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30 % secondo quanto previsto al comma 11 art. 38 del CCNL 19 aprile 2010.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30 % o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente, erogherà il 50 % della somma eccedente la predetta misura del 30 %, attivando la seguente procedura:

l'impresa tempestivamente renderà autodichiarazione, come da modello allegato, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ad ANCE Bari e BAT ed alla Cassa Edile della Provincia di Bari, dandone comunicazione alla RSA o RSU ove costituiti;

ANCE Bari e BAT informerà entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale le Organizzazioni Sindacali Territoriali, e se richiesto, attiverà un confronto entro 10 giorni con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile della Provincia di Bari, afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad Ance Bari e BAT, la verifica sarà effettuata con l'assistenza dell'Associazione.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nei comuni di cui in premessa, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al 20° comma dell'art. 38 del vigente C.c.n.l. e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà anno su anno e biennio su biennio.

### **Indennità sostitutiva di mensa**

Le parti, riconosciuta la validità sociale dell'istituzione della mensa e tenuto peraltro conto che, al momento mancano quelle infrastrutture necessarie per tale istituzione, convengono che a favore degli operai venga erogata una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 64,11 mensili a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il predetto importo sarà decurtato di tanti 173esimi per quante ore di assenza, a qualsiasi causa dovute, il lavoratore avrà comunque effettuato nel mese. Sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. vigente in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia, riposi annui retribuiti.

Restano salve eventuali migliori situazioni in atto, nel qual caso, non trova applicazione il presente articolo.

**Indennità territoriale di settore per gli operai e premio di produzione per gli impiegati.**

Premesso che le parti nazionali in sede di rinnovo del C.c.n.l. hanno concordato che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione, si riportano qui di seguito le tabelle aggiornate, in vigore:

Livello	Categorie	Mensile Premio Produzione Impiegati	Orario Indennità Territoriale di settore – Operai
7	Quadri ed impiegati di I categoria super	375,05	
6	Impiegati di 1^ categoria	342,98	
5	Impiegati di 2^ categoria	284,71	
4	Impiegati ed operai di 4° livello	258,09	1,50
3	Impiegati di 3^ cat. ed operai specializzati	237,71	1,38
2	Impiegati di 4^ cat. ed operai qualificati	214,43	1,25
1	Impiegati di 4^ cat. 1° impiego e operai comuni	184,30	1,08
-	Custodi, portinai e fattorini		0,96
-	Custodi, portinai e fattorini (con alloggio)		0,85

**Accordo sulla detassazione**

A conferma dell'accordo stipulato in data 22 dicembre 2012 tra Ance Bari e BAT e le organizzazioni sindacali territoriali, a decorre dal 1° gennaio 2012 i seguenti istituti: quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale, EVR disciplinati dal C.c.n.l. del settore dell'edilizia, stipulato dall'Ance e dalle associazioni sindacali nazionali, che non attengono elementi fissi della retribuzione ma riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono recepiti nel presente contratto integrativo ai fini dell'applicazione del regime di tassazione agevolato previsto per legge.

**Decorrenza e durata**

Il presente contratto collettivo entra in vigore dal 13 aprile 2012, salvo specifiche diverse decorrenze previste, ed ha durata triennale salvo diverse determinazioni che potranno essere assunte dalle parti sociali nazionali in sede di rinnovo del C.c.n.l.

L'efficacia della presente ipotesi di accordo è condizionata al positivo scioglimento della riserva che entrambe le Parti hanno apposto e che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2012.

**Importi Massimi EVR dall'1 Aprile 2012**

<b>LIVELLO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>EVR 3% Sui minimi gennaio 2010</b>
	<b>impiegati importi mensili</b>	
7	Quadri ed impiegati di I categoria super	42,56
6	Impiegati di 1^ categoria	38,30
5	Impiegati di 2^ categoria	31,92
4	Impiegati	29,79
3	Impiegati di 3^ categoria	27,66
2	Impiegati di 4^ categoria	24,90
1	Impiegati di 4^ categoria 1° impiego	21,28

<b>LIVELLO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>EVR 3% Sui minimi gennaio 2010</b>
	<b>operai importi orari *</b>	
	Operai di 4° livello	0,17
	Operai specializzati	0,16
	Operai qualificati	0,14
	Operai comuni	0,12
	Custodi, portinai e fattorini	0,11
	Custodi, portinai e fattorini (con alloggio)	0,10
* da erogarsi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nel mese.		

**Importi Massimi EVR dall'1 Gennaio 2013**

**IMPIEGATI**

<b>LIVELLO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>EVR 4% Sui minimi gennaio 2010</b>
	<b>impiegati importi mensili</b>	
7	Quadri ed impiegati di I categoria super	56,75
6	Impiegati di 1^ categoria	51,07
5	Impiegati di 2^ categoria	42,56
4	Impiegati	39,72
3	Impiegati di 3^ categoria	36,89
2	Impiegati di 4^ categoria	33,20
1	Impiegati di 4^ categoria 1° impiego	28,37

**OPERAI**

	<b>CATEGORIA</b>	<b>EVR 4% Sui minimi gennaio 2010</b>
	<b>operai importi orari *</b>	
	Operai di 4° livello	0,23
	Operai specializzati	0,21
	Operai qualificati	0,19
	Operai comuni	0,16
	Custodi, portinai e fattorini	0,15
	Custodi, portinai e fattorini (con alloggio)	0,13
* da erogarsi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nel mese.		